



# COMUNE DI PESSINETTO

*CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: [poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it](mailto:poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it)

pec: [pessinetto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:pessinetto@cert.ruparpiemonte.it)

Prot. N. 2276

ORDINANZA N. 02/2026

## **ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA**

**Strada comunale Pessinetto Fuori - Laietto - Mont - Bernucchio  
Sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico**

### ***IL SINDACO***

PREMESSO che la ditta AR EDIL di Ru Alex, con sede in Pessinetto (TO) Via Laietto, 126, deve effettuare lavori relativi agli interventi connessi alla tutela e produzione delle risorse idriche e di sistemazione idrogeologica del territorio del Comune di Pessinetto - Intervento 78 (PMO 2024), lungo la strada pedonale comunale che collega il Capoluogo di Pessinetto con la frazione Sabbione del Comune di Mezenile (Via Mezenile dal civico 91 al civico 107);

VISTO che l'intervento prevede l'occupazione della sede stradale, con macchine operatrici e personale, per cui, vista anche la larghezza ridotta della strada, risulta difficoltoso il transito dei pedoni durante i lavori;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza di chiusura della strada, pervenuta dalla ditta esecutrice dei lavori in data 03/06/2026 prot. 2275;

RILEVATO che non esistono elementi ostativi alla sospensione temporanea della circolazione pedonale mediante chiusura della strada in questione;

VISTO l'art. 6 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che il Comune può, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4 nei centri abitati;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. n.267/2000;

## **ORDINA**

**la chiusura della strada pedonale comunale che collega il Capoluogo di Pessinetto con la frazione Sabbione del Comune di Mezenile (Via Mezenile dal civico 91 al civico 107) dal giorno 03.06.2026 al termine di effettivo svolgimento delle operazioni, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori citati in premessa;**

**il ripristino del normale uso della strada al termine dei lavori.**

**La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 42 – 43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e posizionata conformemente al piano di segnalamento di cantiere previsto dalla tav. n. 66 del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, mantenendo sollevato il Comune di Pessinetto da qualunque responsabilità.**

**Dovrà essere garantito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, l'accesso ai residenti e a eventuali mezzi ed operatori di soccorso.**

**Copia della presente ordinanza viene inviata alla locale stazione dei Carabinieri e all'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e al Comune di Mezenile.**

**La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pessinetto.**

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente procedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 03 giugno 2026

**IL SINDACO**  
**TIRELLI Chiara**  
*Firmato digitalmente*